



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 359
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 18 febbraio 2015

INDICE**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari *Pag.* 3

Commissioni permanenti

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 19

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 18 febbraio 2015

Plenaria

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 20,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'ex senatore Antonino Papania nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RGNR – n. 13877/2013 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 gennaio e proseguito nella seduta del 28 gennaio 2015.

Il relatore, senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), illustra la propria proposta conclusiva, finalizzata a prospettare all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni dell'ex senatore Papania, per le sole intercettazioni effettuate fino al 1° novembre 2010, rigettando invece la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le comunicazioni intercettate successivamente alla predetta data.

Fa presente che l'impostazione sottesa alla proposta in questione è ispirata da un approccio garantistico, che si pone in continuità con quello seguito dal precedente relatore, senatore Buccarella, anche se viene ristretto l'ambito temporale dell'autorizzazione, circoscrivendolo alle comunicazioni captate fino al 1° novembre 2010. Ricorda a tal proposito che il senatore Buccarella, invece, aveva proposto l'accoglimento della richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria per tutte le conversazioni ante-

riori al 28 novembre 2010, rigettandola invece per quelle successive a tale data.

Il senatore CRIMI (M5S) precisa brevemente che la proposta prospettata dal senatore Alicata comporta la concessione dell'autorizzazione esclusivamente per una conversazione telefonica e due sms, determinando invece il rigetto della richiesta dell'autorità giudiziaria per le restanti comunicazioni via sms intercettate successivamente alla data indicata dal relatore.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) esprime il proprio disappunto per la proposta del relatore Alicata, evidenziando che la stessa risulta del tutto incongrua, essendo ispirata esclusivamente dall'esigenza di favorire la messa in opera di un sistema di privilegi, atto a sottrarre il parlamentare alla giustizia penale.

Fa presente che i cittadini non potranno in alcun modo accettare le conclusioni del relatore Alicata, che risultano del tutto elusive rispetto al principio di uguaglianza e di parità di trattamento di fronte alla giurisdizione.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) chiede al relatore di precisare le motivazioni per le quali intende circoscrivere l'autorizzazione alle sole comunicazioni intercettate fino al 1° novembre 2010.

Il relatore ALICATA (FI-PdL XVII), intervenendo in sede di replica, fa presente che nel paragrafo 3.2.3 dell'ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, si legge testualmente che «*a partire da novembre 2010 le intercettazioni paiono lasciare emergere un particolare ruolo attivo del senatore Papania nella risoluzione delle questioni che riguardano il rapporto tra l'AIMERI AMBIENTE s.r.l. e l'ATO TP1.*»

Precisa che nel caso di specie, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve limitarsi a verificare quale sia la «*direzione dell'atto di indagine*», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraude legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

Tutto ciò premesso sul piano giuridico, va evidenziato, con riferimento al caso di specie, che il ruolo attivo del Papania a partire dal novembre del 2010 – sottolineato nell'ordinanza dell'autorità giudiziaria – lascia desumere la mancanza del requisito della occasionalità rispetto alle attività di captazione operate successivamente al 1° novembre del

2010, per le quali quindi la richiesta di autorizzazione deve essere respinta.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Alicata di concessione dell'autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni dell'ex senatore Papania, per le sole intercettazioni effettuate fino al 1° novembre 2010, rigettando invece la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le comunicazioni intercettate successivamente alla predetta data.

La Giunta approva a maggioranza la proposta del relatore Alicata e conferisce allo stesso l'incarico di redigere la relazione per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Gabriele Albertini, in relazione al procedimento penale n. 7061/13 RG pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa la Giunta che la relatrice Pezzopane ha rinunciato all'incarico di relatrice sull'atto in questione. Fa quindi presente che l'incarico di relatore viene conferito al senatore Pagliari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito delle comunicazioni della Vice presidente Pezzopane in ordine a cariche rivestite da senatori

Dopo interventi introduttivi del PRESIDENTE e della senatrice PEZZOPANE (PD) – i quali ricordano le risultanze, già illustrate nella scorsa seduta, del Comitato delle cariche rivestite dai senatori – ha inizio la discussione generale.

La senatrice FUCKSIA (M5S) evidenzia preliminarmente che la Giunta è chiamata a deliberare sulla possibile incompatibilità di quattro senatori, in relazione alle cariche di vertice che essi rivestono all'interno di determinati ordini professionali (e non solo). L'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), presieduta da Raffaele Cantone, che inizialmente sembrava doversi esprimere sulla questione, ha riconosciuto la competenza ad esprimersi della Camera di appartenenza. Precisa che i casi in questione sono stati segnalati alla Giunta dal gruppo Movimento 5 Stelle.

L'oratrice fa presente che per ordine professionale si intende una istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti; ad essa

lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria. I soggetti che ne fanno parte devono generalmente essere iscritti in un apposito albo, detto albo professionale. In Italia gli ordini sono enti pubblici autonomi, che per legge soggiacciono alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Dopo aver ricordato le normative vigenti in materia, si sofferma sulla delibera del 21 ottobre 2014, con la quale l'ANAC si è espressa positivamente sull'applicabilità diretta agli ordini e ai collegi professionali delle norme della legge Severino e dei decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, attuativi della stessa legge, in quanto destinatari di tale disciplina sono tutte le pubbliche amministrazioni e in ogni caso chiunque svolga una funzione pubblica. Tra queste vi sono anche gli ordini professionali: tali organizzazioni non possono essere qualificate come enti associativi (nel caso sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione delle norme di prevenzione).

Dopo aver dato conto di due successive delibere dell'ANAC, la prima dell'8 gennaio 2015, la seconda del 21 gennaio, l'oratrice evidenzia che a sostegno della tesi a favore della incompatibilità dei quattro senatori, viene lamentata la violazione della legge n. 60 del 1953, il cui articolo 2 stabilisce che «I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco, revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente». L'articolo 1 invece stabilisce che «I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato».

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che nei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche debbano essere pubblicate, tra l'altro, le notizie relative agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed in particolare anche la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'articolo 1, comma 2, lettera *h*) del predetto decreto legislativo definisce l'incompatibilità, stabilendo che si tratta di una condizione da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. All'articolo 6 (Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale) si prevede che per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo, si applicano i divieti di cui alla legge n. 215 del 20 luglio 2004, che individua le cause di incompatibilità fra la carica di governo e l'eser-

cizio di una serie di attività e professioni. In tale disposizione non sono citati espressamente i parlamentari.

Tuttavia, all'articolo 11 è sancita l'incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Nello specifico, il comma 1 prevede che «Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare».

La ragione principale che può far propendere per l'applicabilità di tale disciplina agli ordini e collegi è incentrata sulla circostanza che l'ordine o collegio professionale è un ente pubblico non economico, così come risulta esplicitamente dal combinato disposto dell'articolo 4 della legge n. 70 del 20 marzo 1975 e degli articoli 1 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 5 marzo 1986. L'ordine professionale appartiene dunque alla pubblica amministrazione in quanto classificato ente pubblico non economico disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La Corte dei Conti, nella sentenza n. 43 del 20 luglio 1995, ha chiarito che: «Sono assoggettati al controllo della Corte dei Conti gli ordini e collegi professionali – nella qualità di enti pubblici non economici, di cui è menzione nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 – in quanto ricompresi tra gli enti pubblici di diritto pubblico, a loro volta, assumibili tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20».

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 405 del 2005 ha ulteriormente e definitivamente chiarito che gli ordini professionali sono enti pubblici. Agli ordini professionali si applicano dunque tutte le norme tipiche della pubblica amministrazione, come ad esempio la contrattazione collettiva, il procedimento amministrativo, la trasparenza, la contabilità pubblica, l'anticorruzione, la semplificazione, la digitalizzazione, il codice degli appalti pubblici ed altre discipline specifiche. L'unica deroga che, soprattutto in questi ultimi anni, viene fatta dal legislatore, è quella relativa alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica (*spending review*). Gli ordini stessi sono finanziati con una tassa annuale obbligatoria degli iscritti, e inoltre non incidono nel patto di stabilità europeo. Per tale ragione infatti gli ordini non sono inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni che incidono sul conto consolidato dello Stato. La legge n. 98 del 2013 «decreto del fare» ha inserito al decreto legislativo n. 39 del 2013 l'articolo 29-ter, che introduce una disposizione transitoria secondo la quale le cause di incompatibilità ivi previste non si applicano ai mandati in corso al 4 maggio 2013, data di entrata in vigore del predetto decreto. Da ciò discende che gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo della legge anticorruzione e sino alla scadenza dei ter-

mini stabiliti nei singoli contratti, non saranno colpiti da alcuna incompatibilità.

Nella delibera dell'ANAC del 21 ottobre 2014 si affermava che la legge Severino e i decreti delegati sono applicabili agli ordini e ai collegi professionali. Il Comitato unitario che riunisce gran parte degli ordini (il Cup) a fine 2013 chiese un parere *pro-veritate* al professor Piero Alberto Capotosti, che contestò l'applicabilità delle leggi anticorruzione, essendo gli ordini secondo lui «enti pubblici associativi».

Al contrario, la conferma che la norma citata si applica agli ordini, giungeva nonostante il parere contrario del professor Capotosti. Nella delibera infatti si argomentava che la soluzione prospettata da Capotosti sulla non applicabilità della legge Severino agli ordini anzitutto «non appare condivisibile in quanto, allo stato, nell'ordinamento, non vi sono norme che escludono l'applicazione delle suddette disposizioni agli enti» qualificati come associativi.

Inoltre la stessa delibera ricordava che il personale di ordini e collegi rientra nel comparto degli enti pubblici non economici, assimilati dal decreto legislativo n. 165 del 2001 alle «amministrazioni pubbliche». Tale qualificazione è confermata anche dalla Cassazione con la sentenza n. 21226 del 2011, che ha riconosciuto come le relative prestazioni lavorative subordinate «integrano un rapporto di pubblico impiego». Di conseguenza, per l'*authority*, a ordini e collegi si sarebbe dovuto applicare la legge Severino.

Se tale delibera fosse rimasta in piedi per gli ordini sarebbero scattati direttamente gli obblighi previsti dalla legge, ossia predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, il piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione, adempimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, ma soprattutto il rispetto dei divieti su inconfirmità e incompatibilità degli incarichi. Quindi i quattro senatori avrebbero dovuto scegliere tra carica parlamentare e carica all'interno del rispettivo ordine professionale.

Con una nuova delibera datata 8 gennaio 2015, l'ANAC precisa che «il decreto legislativo n. 39 del 2013 stabilisce l'incompatibilità di coloro che, all'interno di un ente pubblico, svolgono incarichi amministrativi di vertice, di amministratore, nonché incarichi dirigenziali. Tuttavia, le incompatibilità previste da tale norma non si estendono alle funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato a livello nazionale. Infatti, l'articolo 11, primo comma, del decreto legislativo n. 39 del 2013 configura solo le incompatibilità tra gli incarichi «amministrativi» all'interno di enti pubblici e le cariche di governo, mentre le incompatibilità previste dai successivi articoli e commi sul punto fanno riferimento soltanto alle funzioni pubbliche elettive eventualmente ricoperte a livello regionale e locale».

Invece, le cariche che fanno riferimento alle funzioni pubbliche elettive «devono essere accertate non dall'Autorità nazionale anticorruzione –

precisa la delibera – ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità».

Con successiva delibera, datata 21 gennaio 2015, si specifica che l'accertamento e la contestazione delle incompatibilità tra due cariche può avvenire in due modi: o da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico amministrativo (nel caso relativo al senatore Mandelli l'ordine dei farmacisti), o da parte della Camera di appartenenza del parlamentare.

Quindi, da un lato, gli ordini sono obbligati a non rinnovare le presidenze se queste non equivalgono a sole funzioni di indirizzo politico, ma sono assimilabili ad un ruolo amministrativo. Spetta agli ordini e ai loro presidenti dimostrare di non avere cariche gestionali «dirette» all'interno degli ordini che guidano; essi hanno 90 giorni di tempo, trascorsi i quali l'ANAC potrà procedere con le sanzioni; dall'altro, spetta alla Camera di appartenenza accertare eventuali incompatibilità. Raffaele Cantone, interpellato sul tema, ha affermato: «Sto avendo più problemi dalle lobby degli ordini professionali che non dal Mose o l'Expo, è una cosa pazzesca». E ancora: «Sono circondato», con riferimento alle pressioni continue che avrebbe ricevuto sul tema da parte di numerosi parlamentari per escludere l'incompatibilità.

Nei casi in analisi si tratta di accertare se la specifica posizione ricoperta all'interno degli organi elettivi degli ordini professionali comporti deleghe gestionali dirette. L'articolo 2 della legge n. 60 del 15 febbraio 1953 dispone in maniera chiara che «i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente».

L'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 «Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento» dispone: «Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni».

Gli ordini professionali devono ispirarsi a criteri di trasparenza e garanzia di imparzialità, data la loro natura di enti pubblici non economici, adeguandosi al Codice dei contratti pubblici e alle norme sulla prevenzione della corruzione. È stato quantomeno inopportuno che alcuni presidenti di ordini professionali, anche in veste di senatori della Repubblica, abbiano proposto disegni di legge o emendamenti col fine di sottrarsi alle norme anticorruzione e per avvantaggiarsi del doppio ruolo di presidenza di un ente pubblico; appare altresì inopportuno che il presidente di

un ordine professionale e senatore abbia incarichi all'interno di organi tecnico-consultivi e di governo (come il Consiglio Superiore di Sanità). Se il controllo sugli ordini da parte del Parlamento è effettuato da persone in continuità con gli organi direttivi, si configura un clamoroso conflitto di interessi. Al di là della posizione dei singoli dal punto di vista strettamente normativo, emerge nella questione un elemento di forte sconvenienza e di inopportunità. La legalità – prosegue l'oratrice – non è garanzia di etica. Dichiarare l'incompatibilità resta un problema più etico che legale, a prescindere dalla competenza e dalla validità dei quattro senatori coinvolti. Le questioni sul cosa dovrebbe essere la legalità nella deontologia sono state inquadrare da Norberto Bobbio. A suo parere la deontologia è la base della «teoria della giustizia», per la quale la «norma giusta» è la chiave della deontologia perché i rapporti tra legalità e moralità pongono soprattutto problemi di giustizia. Per essere «giusta» una norma deve derivare il suo essere dal suo dover essere, cioè la legalità non può che essere dedotta dalla moralità, perché sarebbe assurdo il contrario. Da ciò discende che sarebbe «non giusta» qualsiasi norma che vada contro i principi dell'etica, cioè in questo caso una norma che neghi il problema dell'incompatibilità. Una norma del genere sarebbe – come scrive Bobbio – «contro ogni elementare principio deontologico e quindi di giustizia», il che, per chi si occupa istituzionalmente di deontologia, come i presidenti di ordini e di collegi, sarebbe un vero e proprio paradosso.

La Giunta per le elezioni del Senato ratificò senza dubbi quella dei tre presidenti dopo il voto alle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013. In proposito è giusto tuttavia ricordare che il citato decreto legislativo n. 39 del 2013, che regolamenta inconfiribilità e incompatibilità per i componenti degli organi di indirizzo politico (tra cui i parlamentari), è entrato in vigore solo il 4 maggio 2013 (ad elezioni e proclamazione degli eletti già avvenute). Pertanto le norme in vigore al momento delle elezioni dei senatori Bianco, Mandelli, D'Ambrosio Lettieri e Silvestro non prevedevano nel dettaglio le incompatibilità stabilite dalla legge «anticorruzione» n. 190 del 2012, che sono state fissate solo dopo, con il decreto legislativo n. 39 del 2013 entrato in vigore il 4 maggio 2013, ovvero oltre due mesi dopo la data delle elezioni. Sulla retroattività delle nuove incompatibilità l'interpretazione fu da subito incerta. L'incertezza sulla retroattività viene superata dall'articolo 29-ter della legge n. 98 del 20 agosto 2013 (conversione in legge del decreto del «fare» del 21 giugno 2013 del governo Letta) che detta «Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39», stabilendo come, «In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti».

La *ratio* della legge Severino e decreti annessi è esplicitamente quella di evitare episodi e prassi corruttive. Per questo si ridisegnano, ampliandole e meglio definendole, le diverse incompatibilità tra cariche politiche e amministrative in enti e società pubbliche per evitare commistioni e conflitti di interesse ai danni della cosa pubblica. Ebbene, l'incarico di presidente di ordine o di collegio non è strettamente qualificabile come una carica amministrativa o gestionale (queste funzioni sono esercitate da dirigenti «laici») ma esclusivamente di indirizzo e orientamento politico dell'Ente, in riferimento alle scelte e agli ambiti di natura professionale, aventi come fine primario quello di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti nei confronti dei cittadini; i presidenti di ordine e collegio sono eletti in libere elezioni professionali, prima a livello locale e poi a livello nazionale per l'assegnazione degli incarichi federali.

Con parere del 7 dicembre 2014, il professor Sabino Cassese si esprime negando l'applicabilità delle norme di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, perché secondo una interpretazione rigidamente formalistica e legata alla lettera del testo, escluderebbero chi riveste la carica di Presidente o di Vice Presidente, e perché comunque costoro non rivestirebbero «attività gestionali dirette», ma solo di indirizzo.

Quanto all'applicabilità della legge n. 60 del 1953, il parere del professor Cassese specifica che per gli ordini professionali, lo Stato si limita a regolarne le funzioni (tenuta dell'albo, designazione rappresentanti, funzioni disciplinari), ma non concede alcuna funzione statale né riconosce alcun contributo a carico del bilancio dello Stato; quindi gli ordini professionali non possono essere annoverati tra quelli che gestiscano servizi per conto dello Stato o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria. Inoltre gli ordini professionali sono amministrati da soggetti non scelti dal Governo ma dagli appartenenti alle categorie professionali. Quindi i divieti previsti dalla legge n. 60 del 1953, secondo tale parere, non si applicano ai Presidenti e Vice degli ordini professionali.

La relazione della Vice Presidente Pezzopane – esauriente e completa – evidenzia che la delibera n. 8 del 2015 dell'ANAC comporta verifica da parte della Giunta «se l'incarico di presidente dell'ordine comporti deleghe gestionali dirette» e dalla relazione citata risulta acclarata l'inesistenza di tale situazione per i senatori in questione. L'ordine dei farmacisti, dei medici e degli infermieri non ricevono finanziamenti statali o comunque pubblici, né sono concessionari di «servizi» per conto dello Stato, bensì sono istituiti con legge, quale ordinamento originario. Quindi non si comprendono le ragioni per l'applicazione della legge n. 60 del 1953. La stessa Vice Presidente nella sua relazione ha evidenziato i numerosi precedenti a sostegno della inapplicabilità della predetta legge, rinvenibili, tra l'altro, già in sede di prima nomina, in quanto i tre senatori avevano evidenziato le cariche ordinistiche ricoperte. Infine, l'articolo 51 della Costituzione riconosce il principio dell'accesso alle cariche elettive per tutti i cittadini e le relative eccezioni devono avere natura limitata e tassativa. Nel caso di specie, una diversa interpretazione porterebbe alla limitazione dell'elettorato passivo per un numero elevato di cittadini che, in quanto

componenti di organismi di rappresentanza professionale, verrebbero ad essere esclusi dalla vita politica con profili di evidente contrasto con i principi della nostra Carta Costituzionale.

L'oratrice fa presente che il Movimento 5 Stelle propende, in linea di principio, per la non cumulabilità delle cariche, in quanto tale situazione può costituire un ingiusto e condizionante accentramento di potere, come pure limitare le responsabilità e migliorare la qualità del servizio nel ruolo occupato.

Alla luce dei contrastanti riferimenti normativi e soprattutto interpretativi, chiede che in Giunta svolga un'ampia discussione per dirimere i dubbi, differenziando anche le singole posizioni dei quattro senatori, in quanto ciascuno presenta dei netti profili di specificità anche per quanto concerne il rapporto diretto con gli aspetti previdenziali e assicurativi che di per sé – indipendentemente dai profili attinenti all'ordine professionale – hanno una valenza economica non scevra da un possibile conflitto di interesse.

Occorre individuare, in conclusione, una soluzione coerente, anche per non creare la premessa per ulteriori situazioni di incompatibilità e conflitto, che dovrebbero essere affrontate in futuro e che, se estremizzate, potrebbero degenerare in lesioni del diritto con grave ed ancor più ingiusto pregiudizio per una armoniosa e anche qualificata rappresentanza parlamentare.

Il senatore PAGLIARI (PD) fa preliminarmente presente che l'incompatibilità si connota come una situazione tale da non consentire la concomitante gestione di due cariche, ingenerando in capo al titolare delle stesse un conflitto di interesse.

Dopo aver sottolineato che la Giunta ha già proceduto alla convalida dell'elezione dei senatori in questione, fa presente che nel caso di specie si pone un problema di diritto intertemporale, atteso che la disciplina legislativa suscettibile di determinare l'incompatibilità di cui trattasi (decreto legislativo n. 39 del 2013) è entrata in vigore successivamente all'insorgere delle situazioni relative ai senatori in questione, con conseguente inapplicabilità della predetta normativa retroattivamente.

L'oratore si sofferma poi sulla distinzione teorica tra il concetto di funzione, che attiene al *proprium* delle attività espletate dalla pubblica amministrazione e quello di servizio, inerente invece ad attività di tipo complementare. Rispetto a tali profili evidenzia che l'attività espletata dagli ordini professionali si connota come una vera e propria funzione, in quanto tale non suscettibile di determinare situazioni di incompatibilità. Precisa a tal proposito, a titolo esemplificativo, che la tenuta dell'albo da parte di un ordine professionale non può configurarsi come un mero servizio, rivestendo al contrario la valenza di vera e propria funzione, atteso che il predetto albo è strettamente connesso alla funzione di certificazione della presenza dei requisiti di legge, necessari per lo svolgimento di un'attività professionale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver sottolineato che è tra i firmatari di una proposta legislativa volta a regolare il conflitto di interessi, ricorda che, nella propria attività di componente della Giunta, si è sempre ispirato ad una visione garantista; ciò non toglie che, nella fattispecie trattata nella seduta odierna, si debba anche tener conto della situazione effettiva ed oggettiva che si è venuta a creare per quei senatori che rivestono cariche di vertice all'interno di ordini e collegi professionali.

A tale riguardo, reputa che lo Stato abbia delegato a tali enti una serie di compiti e funzioni, i quali sono assolti dagli ordini e collegi professionali, pur nell'ambito dell'autonomia che li caratterizza. Ad esempio, è innegabile che il presidente dell'ordine ha la legale rappresentanza dell'ente ed esercita un ruolo attivo nella vita dello stesso, essendo coinvolto nell'azione disciplinare o nella formazione e nell'aggiornamento degli iscritti. Inoltre, tale tipologia di enti è sottoposta alla vigilanza del Ministero di competenza, che, nel caso in questione, è il Dicastero della salute.

Gli aspetti appena ricordati inducono pertanto a ritenere, a suo giudizio, che vi siano le condizioni oggettive per configurare una situazione di conflitto di interesse, al di là del tenore complessivo delle diverse disposizioni applicabili in materia, disposizioni per le quali, come rilevato dal senatore Pagliari, potrebbe prospettarsi anche un problema di retroattività, dal momento che i senatori sono stati eletti come presidenti degli ordini prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013. In tal senso, si sarebbe però augurato che tali condivisibili prospettazioni in tema di retroattività delle norme fossero state accolte dalla Giunta, quando, in passato, furono ben evidenziate nel procedimento che condusse alla decadenza del senatore Berlusconi.

Per le considerazioni esposte, ravvisando dunque una situazione di oggettivo conflitto di interessi, auspica che i senatori coinvolti rinuncino alle cariche rivestite all'interno dell'ordine o collegio professionale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) evidenzia preliminarmente che i senatori in questione sono presidenti degli ordini professionali, ai sensi del decreto legislativo n. 233 del 1946 e del regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, e che gli stessi ricoprono anche numerose altre cariche.

Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici e rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001, come chiarito da numerose sentenze del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale e come di recente ribadito anche dal dottor Cantone, presidente dell'ANAC, con delibera n. 145 del 2014.

Gli ordini professionali non sono in alcun modo assimilabili alle organizzazioni di categoria (ad esempio Confcommercio, sindacati, Confindustria) in quanto gli stessi hanno natura di enti pubblici.

Il presidente o il vicepresidente sono eletti all'interno del Comitato centrale. Quest'ultimo si configura come un organo collegiale composto da un numero variabile di sette-quinici componenti, a loro volta eletti,

ogni triennio, dal Consiglio nazionale, che è composto di diritto dai presidenti degli ordini provinciali.

L'iscrizione all'albo è obbligatoria per chiunque eserciti la professione sanitaria di riferimento ed è anche prevista una tassa, esigibile anche attraverso la riscossione a ruolo.

In qualità di presidenti degli ordini, i senatori in questione sono componenti, nominati con decreto, anche del Consiglio superiore di sanità, della Commissione nazionale ECM e di altri organismi di diritto pubblico costituiti e finanziati dal Ministero della salute o dai medesimi ordini (ad esempio COGEAPS – Consorzio anagrafica professioni sanitarie, CUP – Comitato unitario professioni, fondazioni varie). I predetti parlamentari sono tra l'altro anche direttori responsabili degli organi ufficiali di stampa dei loro enti, in aperto e grave contrasto con l'articolo 3 della legge sulla stampa, che vieta ad un parlamentare di assumere la carica di direttore responsabile. In taluni casi (ad esempio, è il caso del senatore D'Ambrosio Lettieri) sono anche componenti di un organo con funzioni giurisdizionali presso il Ministero della Salute.

In altri casi, i predetti parlamentari fanno parte anche di commissioni, tavoli o comitati tecnici e consultivi istituiti presso il Ministero della salute. Ad esempio, la senatrice Silvestro partecipa al Tavolo tecnico istituito in materia assicurativa oppure il senatore Mandelli risulta essere componente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive in qualità di rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

È necessario verificare se i suddetti senatori percepiscano o abbiano percepito indennità per le loro cariche di presidenti di ordini professionali nazionali e provinciali e per gli altri incarichi.

L'oratore richiama quindi la disciplina legislativa relativa alle incompatibilità contenuta negli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953, nonché nell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013 e nell'articolo 1, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 39 del 2013.

Il Presidente dell'ANAC, con la recente delibera n. 8 del 21 gennaio 2015 e con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di presidente ricoperte all'interno degli ordini professionali, nel ribadire quanto già statuito con delibera n. 145 del 2014 e nel dare atto che gli enti pubblici non economici rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina prevista in tema di incompatibilità ed incompatibilità di incarichi – come espressamente stabilito dal comma 2, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 – ha deliberato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo sussiste, invece, l'incompatibilità tra l'incarico di amministratore di ente pubblico, così come definito dalle disposizioni sopra citate, e la carica parlamentare. E specifica inoltre che l'accertamento e la contestazione delle incompatibilità tra due cariche può avvenire in due modi, ossia da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico amministrativo (nel caso in esame l'ordine dei farmacisti), ov-

vero da parte della Camera di appartenenza del parlamentare. Sotto il secondo profilo, l'ANAC non ha, invece, alcun potere di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013 o da altre leggi che riguardino la permanenza in carica di un parlamentare. Tali poteri sono riservati dalla legge alla competenza della Camera di appartenenza del parlamentare interessato.

Il comma 2, lettera l), dell'articolo 1 del decreto legislativo dell'8 aprile 2013 n. 39, nell'esplicitare cosa debba intendersi per amministratore pubblico, non prevede esclusivamente «l'incarico di presidente con deleghe gestionali dirette», ma anche l'incarico riferito ad «altro» organo di indirizzo delle attività dell'ente.

Pertanto, laddove venisse opposta la questione relativa alle deleghe gestionali dirette in capo al presidente, si sottolinea che per amministratore di ente pubblico s'intende anche semplicemente l'incarico riferito ad altro organo d'indirizzo dell'ente.

In ogni caso i presidenti in questione, all'interno dei loro enti, hanno innegabili poteri gestionali. Sono infatti rappresentanti legali e resistono in giudizio, firmano i contratti, hanno poteri di spesa, ordinano e firmano mandati di pagamento e incassi, presiedono gli organo d'indirizzo che approvano e deliberano i bilanci dell'ente e amministrano l'ente, come desumibile dai loro siti istituzionali e dalle loro leggi istitutive.

Si evidenzia poi che l'interpretazione della legge n. 60 del 1953 dovrebbe tener conto degli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, da ultimo con la nota sentenza n. 277 del 2011 che, pur riferendosi alla incompatibilità tra parlamentari e sindaci di Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, esprime la violazione dei principi costituzionali suscettibili anche alle cariche elettive *de quo*.

Della sentenza in questione si rilevano alcuni passaggi fondamentali:

1. *«Preso atto, poi, del «diritto vivente» consolidatosi, a partire dal 2002, sulla base della prassi (peraltro ritenuta insindacabile ex art. 66 Cost.) seguita dalle Giunte per le elezioni di Camera e Senato – le quali (pur nella consapevolezza dell'esistenza di una lacuna legislativa dovuta alla mancata disciplina, nelle norme statali, della ipotesi di incompatibilità in esame) ritengono di non poterla colmare in via interpretativa, attraverso l'applicazione analogica delle disposizioni concernenti l'ineleggibilità, ostandovi il principio di tassatività delle cause d'ineleggibilità e incompatibilità e la considerazione che l'elettorato passivo rientra tra i diritti politici fondamentali del cittadino –, il rimettente rileva tuttavia che, dalla giurisprudenza anche risalente della Corte costituzionale, emerge la costante valorizzazione del principio cosiddetto di conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause d'incompatibilità, onde colmare le eventuali lacune legislative (come da ultimo affermato nella sentenza n. 143 del 2010 proprio in tema di incompatibilità tra cariche elettive nella Regione Sicilia).»*
2. *Secondo il rimettente, dunque, le disposizioni della censurata legge statale contrasterebbero in parte qua: a) con gli artt. 3 e 51 Cost., per violazione del principio costituzionale che esige l'uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del di-*

ritto fondamentale di elettorato attivo e passivo, giacché la mancata previsione del divieto di cumulo può comportare una disparità di trattamento tra la posizione di coloro che sono già parlamentari ed intendono candidarsi alla carica locale, sui quali non grava alcun obbligo, e coloro che, invece, sono titolari di un ufficio pubblico locale e intendono partecipare alla competizione elettorale per uno dei rami del Parlamento, sui quali grava l'obbligo di dimettersi preventivamente; nonché per violazione del principio di ragionevolezza, in quanto un soggetto non può assumere durante il proprio mandato uffici o cariche che gli avrebbero precluso l'eleggibilità rispetto a quello ricoperto per primo; b) con l'art. 67 Cost., in ragione della possibile contrapposizione d'interessi tra enti locali (e segnatamente tra Comuni aventi una rilevante popolazione) ed organizzazione statale nazionale, con conseguente vulnus del principio di libertà di mandato, per possibile conflitto di interessi tra l'impegno del deputato e quello di sindaco; c) con l'art. 97 Cost., atteso che il cumulo degli uffici di sindaco di un Comune con rilevante popolazione e di parlamentare nazionale può ripercuotersi negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni cumulativamente esercitate. 3. Poiché in ultima analisi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità si pongono quali strumenti di protezione non soltanto del mandato elettivo, ma anche del pubblico ufficio che viene ritenuto causa di impedimento del corretto esercizio della funzione rappresentativa, il potere discrezionale del legislatore di introdurre (o mantenere) dei temperamenti alla esclusione di cumulo tra le due cariche "trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione" (sentenza n. 143 del 2010)».

Anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2010 esprime considerazioni e orientamenti di rilievo in merito alle incompatibilità e alla loro omissione (nel caso di specie riferite alla legge della regione siciliana che non prevedeva l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un comune di grandi dimensioni): «*Infatti nella sentenza n. 201 del 2003 – sia pure con riferimento all'ipotesi speculare prevista dall'art. 65 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale configura l'incompatibilità dei sindaci e degli assessori alla carica di consigliere regionale – si è affermato che tale disposizione esprime il principio secondo cui esistono «ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 97 del 1991 e n. 5 del 1978). In sintesi: il co-esercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima, da escludere». ... Dunque, questa*

Corte ha individuato l'esistenza di un divieto di cumulo di cariche ove ciò si ripercuota negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni ed ha affermato che tale principio trova fondamento costituzionale nell'art. 97 Cost. (su tale fondamento delle cause di incompatibilità, si vedano, altresì, le sentenze n. 44 del 1997 e n. 235 del 1988)».

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), dopo aver sottolineato la natura degli ordini e collegi professionali che rappresentano, nell'ambito della società, determinate categorie professionali, ritiene che nel caso in esame non ricorra alcuna incompatibilità, la quale, a suo parere, non può certo trarre fondamento unicamente dal fatto che i senatori in questione esercitano, del tutto legittimamente, un'influenza all'interno del procedimento legislativo, rappresentando gli interessi e le istanze della categoria professionale alla quale appartengono. Tale influenza – la quale, a suo avviso, arricchisce e non impoverisce l'attività parlamentare che, in questo modo, risulta aperta e sensibile alle esigenze del mondo delle professioni – non verrebbe neppure superata nell'ipotesi teorica in cui i senatori si dimettessero dalla carica di presidente dell'ordine o collegio professionale.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) reputa che il tema del cosiddetto garantismo sia spesso mal interpretato poiché le norme garantistiche sono state poste a tutela di chi non ha potere o si trova in una condizione di debolezza. In tale ottica, gli ordini professionali esercitano una serie di poteri in nome e per conto dello Stato, trattandosi di enti pubblici che svolgono funzioni di rilievo pubblico: di conseguenza, ricorrono le condizioni sia per l'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953 sia del decreto legislativo n. 39 del 2013 in quanto, ad esempio, i presidenti di ordini e collegi professionali non si limitano ad esprimere un indirizzo generale, ma esercitano un ruolo attivo all'interno di questi enti, firmando, ad esempio, mandati di pagamento, provvedimenti di nomina o essendo coinvolti nei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti all'ordine.

Per le argomentazioni esposte, richiede che la Giunta accerti quindi la situazione di incompatibilità dal momento che i senatori in questione esercitano funzioni rilevanti nell'ambito degli ordini professionali, con un evidente concentrazione di poteri.

Ad avviso del senatore Mario FERRARA (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) i limiti dettati dalla corretta interpretazione ed applicazione delle diverse norme che disciplinano i casi di incompatibilità che riguardano i parlamentari rappresentano il perimetro entro il quale la Giunta può esercitare il proprio ruolo. In tal senso, reputa che un'attenta lettura dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953 già sia sufficiente per escludere che nel caso in questione la Giunta possa accertare una situazione di incompatibilità, fermi restando i numerosi precedenti di senatori che, pur nel corso del mandato parlamentare, hanno conservato in passato cariche all'interno di ordini o collegi professionali. In ogni caso, eventuali profili

di non opportunità nel cumulo di cariche dovrebbero essere, a suo avviso, regolati e risolti direttamente da tali enti, attraverso norme o statuti o codici deontologici.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) rileva che appare decisivo accertare se presidenti o vice presidenti di ordini e collegi professionali esercitano deleghe gestionali dirette; tuttavia, nella fattispecie in argomento, i senatori che rivestono cariche all'interno di tali enti non esercitano tali deleghe gestionali che sono concretamente svolte da altre figure dirigenziali, in virtù della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa. Per tali motivi, a suo avviso, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità.

Secondo il senatore BUCCARELLA (*M5S*), invece, proprio quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, nonché dall'articolo 1, comma 2, lettera l) dello stesso decreto legislativo, inducono a ritenere sussistente una situazione di incompatibilità, fondata su un oggettivo conflitto di interessi che investe i senatori in questione. Pertanto, un criterio di opportunità e di trasparenza, oltre al rigoroso rispetto delle norme richiamate, imporrebbe ai senatori di sciogliere il predetto nodo di incompatibilità.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) evidenzia che le norme volte a regolare i casi incompatibilità nascono dall'esigenza di garantire che le funzioni elettive non siano minacciate o alterate da conflitti di interesse; tuttavia, nel caso in questione, non ravvisa tali elementi, anche in considerazione del fatto che ordini e collegi professionali non ricevono contributi da parte dello Stato e della distinzione, così ben delineata in precedenza dal senatore Pagliari, tra attività di funzioni ed attività di servizi. A ciò si aggiunga che, a suo parere, l'esaurimento del procedimento di convalida che ha riguardato i senatori risulta in qualche modo assorbente rispetto al possibile successivo accertamento dei casi di incompatibilità, senza trascurare poi che le cariche ricoperte negli ordini e collegi professionali sono state assunte dai senatori prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 18 febbraio 2015

Plenaria

179^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara inammissibili per estraneità alla materia gli emendamenti 1.0.3, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.19, 2.0.21, 2.0.22, 2.0.23, 2.0.24, 2.0.25, 2.0.26, 2.0.27, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.30 e 2.0.31, pubblicati in allegato al resoconto.

Vengono dati per illustrati gli ordini del giorno n. 1, 2, 3, 4 e 5, pubblicati in allegato al resoconto.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.1 e 1.2, sollecitando una completa revisione della politica tributaria nei confronti del settore agricolo, a partire dalla esenzione dal paga-

mento dell'IMU per tutti i terreni agricoli, sottolineando come l'esenzione per i coltivatori diretti e gli agricoltori professionali si dimostra completamente superata dall'attuale strutturazione del comparto agricolo nel quale operano soggetti che, pur non possedendo i requisiti citati, contribuiscono in maniera significativa a tale settore. D'altro canto, rileva come il decreto-legge addossi agli enti locali il compito di riscuotere somme difficilmente recuperabili: preannunzia quindi la presentazione in Assemblea di un emendamento finalizzato a riportare nell'ambito di Equitalia il compito di riscuotere le somme dovute a titolo di IMU sui terreni agricoli.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, finalizzati a intervenire selettivamente sulle questioni di maggiore problematicità, emersa anche nel corso delle audizioni informali, giudicando prioritario eliminare un inutile prelievo a carico del comparto agricolo. Altri emendamenti tendono ad attenuare l'errore del Governo di aver previsto una data di versamento troppo ravvicinata rispetto alla entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo, in subordine, la non irrogazione di sanzioni e interessi per ritardato pagamento. Sollecita poi l'attenzione del relatore e del Governo sugli emendamenti finalizzati a prevedere l'esenzione dal versamento dell'IMU per i terreni ubicati nei Comuni interessati da calamità naturali, nonché a disciplinare con maggiore ragionevolezza l'applicazione del tributo per i Comuni classificati non montani ma ricadenti in province interamente definite montane. Conclude aggiungendo la firma agli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.92.

Interviene quindi il senatore MOLINARI (*Misto*), il quale illustra gli emendamenti 1.12 e 1.13, sottolineando all'attenzione del relatore e del Governo le proposte volte ad eliminare le problematiche connesse alla classificazione e alla individuazione dei terreni per i quali applicare o meno l'esenzione, a prevedere la non applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento e, in generale, a rendere meno gravoso il prelievo fiscale sul settore dell'agricoltura.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.27, 1.39, 1.70, 1.79, 1.113, 1.117, 1.118, soffermandosi in particolare sull'esigenza di esentare i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile, di prevedere entro il dicembre 2015 la contabilizzazione del gettito incassato e di rivedere integralmente la classificazione dei Comuni in modo da rendere più aderente alle realtà economiche sottostante il prelievo tributario.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 1.34 finalizzato a tener conto dei Comuni classificati parzialmente montani, ma confinanti integralmente con Comuni dichiarati montani.

Interviene incidentalmente il relatore FORNARO (*PD*) a giudizio del quale la questione oggetto dell'emendamento 1.34, trattandosi di un numero ridotto di Comuni che si trovano nelle tre province di Belluno, Sondrio e Verbania-Cusio-Ossola, potrebbe essere utilmente affrontata con un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad emanare disposizioni a carattere secondario.

La senatrice ORRÙ (*PD*) aggiunge la firma agli emendamenti 1.35, 1.46, 1.47 e 1.62, rinunciando ad illustrarli.

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.39 e 1.40, richiamando l'esigenza di superare la classificazione dei Comuni montani e non montani di cui al decreto-legge in titolo, rilevando come il riferimento all'ISTAT sia oggettivamente errato e non corrispondente alla realtà economica sottostante.

Il senatore RUTA (*PD*) illustra congiuntamente gli emendamenti di cui è firmatario a partire dall'1.44, soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 1.68, facendo peraltro riferimento al parere espresso dalla Commissione agricoltura, in relazione a un intervento strutturale finalizzato a prevedere una specifica detrazione dall'IMU in cifra fissa e in percentuale rispetto all'ammontare dell'imposta, in modo da tutelare maggiormente gli operatori agricoli di minori dimensioni, ma con una attenzione anche all'intero comparto agricolo. Si tratta di una scelta di carattere più ampio e con maggiore respiro e attenzione al settore agricolo in generale, al di là della classificazione altimetrica dei terreni.

Ritira quindi l'emendamento 1.69.

La senatrice GUERRA (*PD*) illustra l'emendamento 1.45, ribadendo quanto già espresso in discussione generale ed emerso nel corso delle audizioni relativamente alla necessità di prevedere, a regime l'esenzione dall'imposta municipale propria dei terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ricordando come la connessione con la questione dei terreni montani non sia frutto di una scelta preordinata, e che permangono intatte le ragioni strutturali, al di là dell'ubicazione di tali terreni, per una piena esenzione.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.51 e 1.85, richiamando peraltro la questione dei requisiti soggettivi dei concedenti terreni in affitto, che non appare rispondente ai principi di eguaglianza, vista l'esclusione dei proprietari non coltivatori diretti o agricoltori professionali, come sottolineato anche dal parere della Commissione agricoltura. Più in generale, solleva la questione dei terreni anche in Comuni di pianura incolti e abbandonati, la cui imponibilità ai fini IMU appare irragionevole. Rimane inoltre ancora impregiudicata la questione da lui sollevata della esenzione dall'IRPEF dell'imponibile già soggetto ad IMU per i terreni agricoli.

Da ultimo, sollecita l'attenzione del rappresentante del Governo per la non applicazione di sanzioni e interessi sui ritardati pagamenti, oggetto dell'ordine del giorno n. 6 da lui presentato.

Il relatore FORNARO (*PD*) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.108. In generale ribadisce la sostanziale differenza tra il decreto-legge in titolo e il decreto ministeriale del novembre 2014, dando atto al Governo di aver risolto alcune delle questioni di maggior rilievo. A suo parere, peraltro, occorre prevedere una specifica misura di non irrogazione di sanzioni e interessi nel caso di ritardato pagamento e, a tal fine, fa presente che l'emendamento 1.101 prevede un ulteriore termine al 31 marzo 2015, suscettibile peraltro di confronto con gli altri gruppi. L'emendamento 1.102 affronta invece la questione dei contribuenti che hanno effettuato versamenti per terreni che il decreto in titolo considera esenti, ma risultavano imponibili nel 2014 ai sensi del decreto-legge n. 66. Infine, l'emendamento 1.108 propone la costituzione di uno specifico fondo volto a operare le necessarie compensazioni in favore dei Comuni che abbiano registrato minor gettito rispetto a quello preventivato.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti 1.104 e 1.107, finalizzato quest'ultimo in particolare ad estendere all'imposta immobiliare (IMI) in vigore per i contribuenti residenti nella Provincia autonoma di Bolzano la deducibilità prevista per l'IMU ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 1 e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo del decreto-legge o aggiuntivi rispetto a tale articolo.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1 e la senatrice BOTTICI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.2, finalizzato a reintegrare le risorse degli enti locali decurtate dal decreto-legge.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario ZANETTI rinuncia a illustrare l'emendamento x1.1 riferito al testo del disegno di legge di conversione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1749
(al testo del decreto-legge)**

G/1749/1/6

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, DI MAGGIO, Giovanni MAURO

La 6^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1749, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU,

premessi che:

il regime di esenzione dall'ICI e poi dell'IMU dei terreni agricoli è rimasto tale fino al 31 dicembre 2013, mentre con decorrenza dall'anno 2014 si sono ridefiniti i presupposti dell'esenzione. In esecuzione dell'articolo 4, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2012, come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, comma 5-*bis*, è stato emanato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28 novembre 2014, con il quale sono stati individuati come esenti dall'imposta i terreni dei comuni la cui casa comunale si trova al di sopra dei 600 metri, e quelli situati tra i 281 e i 600 metri, condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e dagli imprenditori agricoli professionali, prevedendo per i comuni non più esenti di corrispondere l'imposta IMU dovuta, per detti terreni in una unica rata entro il 16/12/2014;

la ristrettezza dei tempi e la mutazione dei criteri esistenti ha indotto il Governo all'emanazione del decreto-legge n. 185 del 2014 con il quale è stato disposto lo slittamento del termine per i versamenti IMU al 26 gennaio 2015;

il Governo con il decreto-legge n. 4 del 23/01/2015, ha ridefinito l'esenzione IMU dei terreni agricoli montani disponendo il pagamento dell'IMU 2014 e i terreni non più esenti alla data del 10/02/2015;

anche la classificazione dei Comuni montani e semimontani, così come stilata dall'ISTAT non sembra rappresentare un criterio soddisfacente per la distinzione dei territori, dovendosi invece far riferimento, più coerentemente, al criterio del disagio socioeconomico di cui al momento soffrono taluni territori, nonché alla redditività dei medesimi;

impegna il Governo:

- a revocare il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 contenente la classificazione dei Comuni stilata dall'ISTAT;
- a utilizzare criteri diversi rispetto a quelli contenuti nel suddetto decreto ministeriale, riguardanti la classificazione Istat perché superata e non aggiornata, ritenendo più congruo utilizzare criteri che facciano riferimento alle variegate situazioni regionali, in particolare a criteri che tengano conto delle specifiche condizioni, anche socio-economiche e reddituali di ogni territorio, compresa la presenza di eventuali zone svantaggiate;
- a delegare alle Regioni il compito di concordare con i propri Comuni sia l'«an» che il «quantum» dell'imposta da far versare ai proprietari e ai conduttori dei terreni agricoli a titolo di IMU.

G/1749/2/6

BOTTICI, DONNO, FATTORI, GAETTI

La 6^a Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;

premesso che:

l'articolo 1, comma 5, stabilisce che il termine per il versamento dell'IMU per l'anno 2014 è fissato al 10 febbraio 2015 e riguarderà il pagamento in unica soluzione sia dell'acconto che del saldo;

considerato che:

i tempi di pagamento imposti dalla disposizione di cui in premessa risultano alquanto ristretti;

si presentano numerose difficoltà ad assicurare un'adeguata pubblicità dei nuovi obblighi tributari, evitando il rischio di diffuse irregolarità nei pagamenti dei contribuenti;

impegna il Governo:

l'inserimento di una apposita disposizione volta a riconoscere la non applicazione di sanzioni per eventuali ritardi nei pagamenti relativi all'IMU 2014.

G/1749/3/6

DONNO, BOTTICI, FATTORI, GAETTI

La 6^a Commissione del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto in esame dispone che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica:

a) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

b) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui al citato elenco ISTAT;

considerato che:

il decreto in esame modifica i criteri di esenzione passando da quelli definiti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e trasfusi nel D.M. 28/11/2014 (basati sul livello altimetrico del Comune nonché sulla qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto) a quelli ISTAT;

a tal proposito non appaiono chiari i criteri seguiti per individuare i comuni montani e parzialmente montani sulla cui base è stato predisposto il nuovo elenco che fa registrare un ampliamento della platea rispetto all'elenco fornito nel citato D.M. 28/11/2014 giungendo all'attuale esenzione IMU riconosciuta a 3.546 Comuni (rispetto a circa 1.498 unità di Comuni precedentemente esenti) mentre i Comuni parzialmente esenti arrivano ad una numerosità pari a 655 unità;

come evidenziato dal Servizio del bilancio del Senato, «sul punto sarebbe importante acquisire chiarimenti sulla definizione utilizzata di "montagna", in considerazione delle diverse accezioni del termine che possono, ad esempio, dedursi dalla lettura dell'Atlante statistico della montagna italiana dell'ISTAT, edizione 2007. È possibile rinvenire infatti una nozione di tipo statistico, una legale ed infine una amministrativa riferita al concetto di comunità montana; è evidente che ciascuna delle diverse accezioni porta ad una variazione della platea dei comuni. Definibili montani o parzialmente montani con conseguenti variazioni in termini di gettito IMU;

tali nuovi criteri di esenzione, per quanto preferibili rispetto al mero criterio dell'altimetria del centro comunale, presentano non pochi elementi di criticità;

come sottolineato anche dall'ANCI, si rileva infatti come tali criteri producano, con riferimento all'esenzione dall'IMU, disparità di trattamento difficilmente giustificabili tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche;

si confermano inoltre i problemi di irragionevolezza ed iniquità dell'imposizione, già rilevati con riferimento al precedente D.M. 28/11/2014, legati, soprattutto, alla mancata considerazione di aspetti connessi alla redditività delle colture tipiche, al rischio idrogeologico, alla dimensione delle aziende agricole e ad altri aspetti tipici delle diverse realtà rurali territoriali;

impegna il Governo:

al fine di adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché, entro il 31 dicembre 2015, l'Istituto nazionale di statistica provveda ad una nuova redazione dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame, tenendo conto delle caratteristiche orografiche ed idrografiche di ciascun Comune e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture presenti sui differenti terreni.

G/1749/4/6

CHIAVAROLI, BIANCONI, DI GIACOMO, MARINELLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;

premessi che:

il decreto modifica i criteri di esenzione per il pagamento dell'IMU agricola, passando da quelli definiti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e trasfusi nel D.M. 28/11/2014 – basati sul livello altimetrico del Comune nonché sulla qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto – ai criteri ISTAT;

la relazione tecnica non sembra fornire elementi che consentano di verificare l'effettivo ammontare del minor gettito stimato; in particolare non palesa a quali annualità si riferiscono i dati relativi alle rendite catastali forniti dall'Agenzia delle entrate nonché le informazioni tratte dalle dichiarazioni dei redditi;

considerato che:

non sono chiari i criteri seguiti per individuare i comuni montani e parzialmente montani sulla cui base è stato predisposto il nuovo elenco che fa registrare un ampliamento della platea rispetto all'elenco fornito

nel D.M. 28/11/2014; sul punto sarebbe importante acquisire chiarimenti sulla definizione utilizzata di «montagna», in considerazione delle diverse accezioni del termine: è possibile rinvenire infatti una nozione di tipo statistico, una legale ed infine una amministrativa riferita al concetto di comunità montana. Ciascuna delle diverse accezioni porta ad una variazione della platea dei comuni definibili montani o parzialmente montani con conseguenti variazioni in termini di gettito IMU;

in merito agli elenchi di cui agli allegati A, B e C presenti nel decreto in esame, con i quali si espongono le posizioni di credito e debito degli enti locali nei confronti dell'erario, i tecnici del Senato sottolineano come «non si è nella possibilità di verificare la correttezza degli importi esposti in mancanza delle informazioni e dei dati posti a base del calcolo; in particolare non si comprende se si sia utilizzata una microsimulazione riferita ad ogni singolo contribuente, suddivisa per Comune in cui insiste il terreno o se si siano seguiti dei metodi di calcolo basati sulla rendita media ripartita per tipologia di coltura praticata sui diversi terreni, sull'estensione e tipologia dei terreni per macro aree e sulla percentuale di coltivatori diretti o imprenditori agricoli suddivisa per territorio. Tali informazioni anche se non adeguate a consentire un riscontro puntuale della stima presentata in RT, potrebbero però fornire in ogni caso un riferimento quantitativo utile alla verifica del maggior onere stimato»;

il decreto prevede che alcuni contribuenti possano effettuare il versamento dell'IMU relativa all'anno 2014 sulla base delle precedenti definizioni di territorio montano dettate dal D.M. 28/11/2014; l'ammontare del maggior onere che tale disposizione comporterebbe è stimato in circa 38 milioni di euro per l'anno 2014: la relazione tecnica non fornisce informazioni che consentano di poter verificare positivamente la stima presentata;

nella valutazione del maggior onere per l'erario si dovrebbe tener conto anche di possibili effetti di sostituzione che potrebbero determinare vendite dei terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani da parte di piccoli proprietari in favore di grandi proprietari, coltivatori o imprenditori agricoli che a differenza dei primi sarebbero non soggetti ad IMU. Potrebbero altresì riscontrarsi effetti elusivi, come la stipula di contratti di comodato (simulati) in favore di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti al solo fine di evitare il pagamento dell'IMU. Ambedue le fattispecie potrebbero determinare un minor gettito in termini di IMU per i Comuni parzialmente montani con conseguente maggior onere per l'erario a titolo di trasferimenti;

impegna il Governo:

a fornire nel più breve tempo possibile una relazione tecnica più dettagliata che definisca con maggiore precisione la quantificazione del gettito stimato, nonché i dati e le metodologie usate per la sua definizione.

G/1749/5/6

SCOMA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in oggetto, recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU»,

premessi che:

con il decreto-legge in oggetto vengono ridefiniti i parametri di esenzione dall'IMU per i terreni montani e viene mutato il criterio di individuazione dei terreni esenti;

come si legge nella nota di lettura, l'applicazione dei nuovi criteri di esenzione comporta, a regime dal 2015, una ridefinizione del recupero precedentemente previsto, che viene ora stimato in circa 268,7 milioni di euro come risulta dall'elenco A allegato al presente provvedimento, con un minor recupero complessivo annuo dal 2015, rispetto al precedente provvedimento, di circa 91 milioni di euro;

per quanto riguarda l'anno 2014, tenuto conto che per l'anno 2014 viene prevista l'applicazione dei nuovi criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, con l'attivazione però di una «clausola di salvaguardia» (di cui al comma 4) a favore dei contribuenti i cui terreni risultano esenti in virtù del D.M. 28 novembre 2014 e imponibili secondo i criteri di cui al comma 1, occorre procedere a variazioni compensative di risorse a favore dei comuni per un importo complessivamente stimato in circa 128,8 milioni di euro, come indicato nell'allegato C al presente provvedimento. Tali integrazioni di risorse compensano i comuni per le differenze di gettito imputabili al cambio di normativa dal decreto del 28 novembre 2014 ai criteri indicati nel presente articolo, tenendo conto anche dell'applicazione del comma 4 secondo cui, per il solo anno 2014, i contribuenti che sarebbero risultati esenti ai sensi del decreto ministeriale abrogato, ma soggetti all'IMU secondo la nuova normativa, non sono tenuti al versamento dell'imposta;

il decreto suddivide i Comuni in tre categorie: comuni totalmente montani, parzialmente montani e non montani, prevedendo: per i primi, l'esenzione dei terreni agricoli dal pagamento dell'IMU; per i secondi, l'assoggettamento dei terreni agricoli al pagamento dell'IMU, esclusi quelli posseduti in proprietà o in affitto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; per i comuni non montani, l'assoggettamento di tutti i terreni agricoli al pagamento dell'IMU;

risulta evidente l'irrazionalità dei parametri applicati ed è infatti su questo aspetto che il TAR del Lazio ha fondato la propria decisione di sospensiva;

far pagare l'IMU sui terreni in base all'altitudine in cui si trova la sede del comune introduce un'inspiegabile disparità di trattamento tra campi confinanti appartenenti addirittura allo stesso proprietario;

le misure adottate aggraverebbero maggiormente il settore agricolo che già subisce i dannosi effetti della crisi e dell'improduttività;

la prima osservazione da mettere in rilievo è che «l'IMU va pagata dai proprietari, senza i requisiti di «coltivatori diretti» o «imprenditori agricoli professionali» iscritti alla previdenza agricola, anche per i terreni in stato di abbandono e non coltivati da cui non si ottiene alcun tipo di reddito. Questo è da tenere in considerazione in particolare per i proprietari che non hanno i requisiti di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali a causa del fallimento delle proprie attività agricole, per l'andamento negativo dei prezzi di mercato, per le avversità atmosferiche, per la mancanza di credito da parte degli istituti di credito etc.;

la seconda osservazione riguarda la fascia trasformata dei territori classificati Non Montani, in quanto ricadenti a quota sul livello del mare da mt. 0 a mt. 300. Questa è la fascia trasformata di molte provincie intensamente coltivate a primaticci in ambiente protetto, orticole da pieno campo a rotazione intensiva, agrumeti e frutteti, attività agricole tutte condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, che debbono pagare l'IMU nonostante la profonda crisi in cui versa l'agricoltura, in particolare della fascia trasformata;

la terza osservazione riguarda il palliativo per le zone non montane condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, i quali pagano con la seguente aliquota: Rendita Catastale x 1,25 x 75 x l'aliquota comunale;

la quarta osservazione riguarda infine quegli imprenditori agricoli che pur avendo la partita IVA non sono iscritti «coltivatori diretti» o «imprenditori agricoli professionali» e non sono iscritti alla previdenza agricola, i quali offrono occupazione investendo in agricoltura, pur essendo coscienti dello stato di crisi in cui versa l'agricoltura, i cui conteggi dell'IMU vengono operati come segue: Rendita Catastale x 1,50 x 135 x l'aliquota comunale;

considerato che:

il pagamento correlato all'altezza in cui è ubicato un comune, produce risultati paradossali per alcune provincie i cui effetti della nuova tassa andranno a colpire il motore trainante dell'economia, nello specifico gli agricoltori che subiranno appunto una vera e propria tassa sul bene strumentale fondamentale: il terreno agricolo; secondo la Confederazione italiana agricoltori, il criterio altimetrico non può essere l'unico parametro di riferimento, senza prendere nella debita considerazione fattori economici e ambientali, a partire dai territori colpiti dagli effetti disastrosi del recente maltempo e del dissesto idrogeologico;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a modificare i criteri previsti dal decreto-legge in esame;

alla luce di quanto stabilito dal Tar del Lazio che ha sospeso il pagamento dell'IMU agricola per i comuni montani che scadeva il 26 gennaio, a fornire chiarimenti circa i futuri sviluppi normativi per la regolamentazione della materia a livello nazionale.

G/1749/6/6

SCIASCIA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in oggetto, recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU»;

premesso che:

con il decreto-legge in oggetto vengono ridefiniti i parametri di esenzione dall'IMU per i terreni montani e viene mutato il criterio di individuazione dei terreni esenti;

l'articolo 1 del decreto-legge, al comma 5 prevede che i contribuenti siano tenuti al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, nell'ammontare definito secondo i criteri applicativi indicati ai precedenti commi 1-4, entro il termine del 10 febbraio 2015;

il termine del 10 febbraio 2015 – peraltro già trascorso –, è stato considerato particolarmente breve per due motivazioni: in primo luogo, perché la classificazione ISTAT che individua i Comuni soggetti o esenti da tale imposta è stata consultabile solo dopo qualche tempo dalla pubblicazione del decreto, in secondo luogo, fatto ancora più rilevante, la risoluzione 2/DF del 3 febbraio 2015 non solo indica l'aliquota applicabile per la quasi generalità dei Comuni (0,76 per cento), ma individua ulteriori casi di soggezione al tributo;

nel corso delle audizioni svoltesi nella 6a Commissione Finanze e tesoro, è stata prospettata la necessità di posticipare il termine del versamento dell'imposta;

tale richiesta è oggetto di proposte, emendative, anche d'iniziativa dello scrivente;

impegna il Governo:

a prevedere, tramite apposito provvedimento, che il posticipo del termine del versamento di cui in premessa, non sia soggetto ad alcuna sanzione quantomeno per versamenti effettuati dal 10/2/15 alla data di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015.

Art. 1.**1.1**

D'ALÌ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.".

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.2

D'Alì

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU)».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è soppresso;*
- b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;*
- b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;*
- c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;*
- d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;*
- e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;*
- f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;*
- g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato".*

2-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

1.3

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, DI MAGGIO, Giovanni MAURO

*L'articolo 1, è sostituito dal seguente:***«Art. 1.***(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)*

1. Per l'anno 2014 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.4

COMPAGNONE, DI MAGGIO, SCAVONE, RUVOLO, Giovanni MAURO

*L'articolo 1, è sostituito dal seguente:***«Art. 1.***(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)*

1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.5

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, DI MAGGIO, Giovanni MAURO

L'articolo 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per

una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.6

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, DI MAGGIO

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'articolo C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.8

CANDIANI, BELLOT, ARRIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno di imposta 2015, per l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993, n. 9».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il criterio di cui al comma 1 si applica anche all'anno di imposta 2014»;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei criteri di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «del criterio di cui al comma 1»;

d) al comma 5, sostituire le parole: «10 febbraio 2015» con le seguenti: «16 giugno 2015»;

e) sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente:

«7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1»;

f) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni finanziarie*). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.9

COMPAGNONE, RUVOLO, DI MAGGIO, SCAVONE, Giovanni MAURO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco delle zone svantaggiate allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «lettera b)»;

al comma 3, sopprimere le parole: «e 2»;

sopprimere il comma 4;

al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.10

RUVOLO, COMPAGNONE, DI MAGGIO, SCAVONE, BELLOT

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2015 le Regioni sono delegate a rivedere i criteri di esenzione dell'IMU sui terreni agricoli, con il compito di individuare la presenza di eventuali zone svantaggiate e di riformulare una nuova classificazione dei terreni agricoli da assoggettare al pagamento dell'imposta IMU».

1.11

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, RUVOLO, BELLOT

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2015 i criteri di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli sono rivisti dalle Regioni alle quali è delegato il compito di individuare le aree territoriali da assoggettare o meno al pagamento dell'imposta IMU, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di zone svantaggiate».

1.12

URAS, DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 1. sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani già facenti parte di comunità montane, come ridelimitate dalle Regioni in attuazione dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero comuni interamente montani, classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni in mancanza della ridelimitazione;».

1.13

URAS, DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani per la cui individuazione si applica l'articolo 1, comma 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;».

1.14

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a). Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Alla lettera a) dopo le parole: totalmente montani' aggiungere le seguenti: e parzialmente montani';

2. Alla lettera b) sostituire le parole: parzialmente montani' con le seguenti: non montani'';

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi" con le seguenti: "ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi";

c) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

d) Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a). Sostituire le parole: "10 febbraio 2015" con le seguenti: "16 giugno 2015";

b). Aggiungere in fine i seguenti periodi:

i. "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.";

ii. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dal-

l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.

e). Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1."».

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni finanziarie*) – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.15

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

"1. Alla lettera a) dopo le parole: 'totalmente montani' aggiungere le seguenti: 'e parzialmente montani';

2. Alla lettera b) sostituire le parole: 'parzialmente montani' con le seguenti: 'non montani';

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi" con le seguenti: "ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi";

c) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

d) Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "10 febbraio 2015" con le seguenti: "16 giugno 2015";

b) *aggiungere in fine i seguenti periodi:*

i. "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.";

ii. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote".

e) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1." ».

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni finanziarie*) – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.16

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

"1. Alla lettera a) dopo le parole: totalmente montani' aggiungere le seguenti: e parzialmente montani';

2. Alla lettera b) sostituire le parole: parzialmente montani' con le seguenti: non montani'":

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi" con le seguenti: "ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi";

c) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata.";

d) Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. sostituire le parole:"10 febbraio 2015" con le seguenti: "16 giugno 2015";

b. aggiungere in fine i seguenti periodi:

i. "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.";

ii. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.

e) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1."

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Articolo 2. - (*Disposizioni finanziarie*) – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.17

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla lettera *a*) dopo le parole: "totalmente montani" aggiungere le seguenti: "e parzialmente montani";

2. alla lettera *b*) sostituire le parole: "parzialmente montani" con le seguenti: "non montani".

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1 lettera *b*)", nel caso di concessione degli stessi" con le seguenti: "ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi";

c) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

d) Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Sostituire le parole: "10 febbraio 2015" con le seguenti: "16 giugno 2015";

b. Aggiungere in fine i seguenti periodi:

i. "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.";

ii. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.

e) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1."».

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni finanziarie*) – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.18

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla lettera a) dopo le parole: «totalmente montani», aggiungere le seguenti: «e parzialmente montani»;

2. alla lettera b) sostituire le parole: «parzialmente montani», con le seguenti: «non montani»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi»;

c) Al comma 5 sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le seguenti: «16 giugno 2015»;

d) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: «7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

1.19

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Alla lettera a) dopo le parole: «totalmente montani», aggiungere le
seguenti: «e parzialmente montani»;

2. alla lettera b) sostituire le parole: «parzialmente montani», con le
seguenti: «non montani»;

b) Al comma 5 sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le se-
guenti: «16 giugno 2015»;

c) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: «7. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensa-
zione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni
sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.20

DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno», con le seguenti: «Per l'anno»;

2) al comma 7, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno», con le seguenti: «Per l'anno»;

3) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2015, sono ridefiniti i criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli a decorrere dall'anno 2016, prevedendo, oltre alle esenzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esenzione per i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, aventi la seguente destinazione:

a) pascolo;

b) bosco;

c) prato permanente;

d) aree di interesse ecologico di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2014».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «72,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 78,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

1.21

DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno», con le seguenti: «Per l'anno»;

2) al comma 7, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno», con le seguenti «Per l'anno»;

3) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «147,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 153,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

1.22

RUVOLO, COMPAGNONE, DI MAGGIO, SCAVONE, Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «terreni agricoli», aggiungere le seguenti: «in qualsiasi area ubicati, a qualsiasi titolo posseduti e a prescindere da qualsiasi classificazione compiuta da qualsivoglia Istituto Nazionale».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.23

BRUNI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, Eva LONGO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a*) dopo le parole: «nonché a quelli non coltivati» inserire le seguenti: «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola»;

2) alla lettera *b*), sopprimere le seguenti parole: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

1.24

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, ZIZZA, Eva LONGO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «totalmente montani», aggiungere le seguenti: «e parzialmente montani».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.25

SPILABOTTE, SCALIA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) ai terreni agricoli ubicati nel perimetro del sito di interesse regionale (SIR) della Valle del Sacco, in provincia di Frosinone».

Conseguentemente,

dopo il comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli ubicati nel perimetro del sito di interesse regionale (SIR) della Valle del Sacco, in provincia di Frosinone, sono esenti dal pagamento dell'IMU.»;

all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «valutati in 223,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 93 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.26

ORRÙ, RANUCCI, Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.».

Conseguentemente,

dopo il comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU.»;

all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «valutati in 222,2 milioni di euro per l'anno 2015 e in 92,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.27

ENDRIZZI, BOTTICI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o nei Comuni parzialmente montani il cui perimetro confinale è esclusivamente ed interamente solo con Comuni interamente montani».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «219,8 milioni» e: «91 milioni», rispettivamente, con le seguenti: «229,8 milioni» e: «106 milioni», nonché, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.28

BELLOT, CROSIO, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.»

Conseguentemente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.29

BELLOT, CROSIO, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

Conseguentemente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.30

MARINELLO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.31

STEFANO, DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.32

RUVOLO, COMPAGNONE, DI MAGGIO, Giovanni MAURO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.33

RUVOLO, COMPAGNONE, DI MAGGIO, Giovanni MAURO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del de-

creto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.34

PICCOLI, CARRARO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati,» aggiungere le seguenti: «ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani, di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), confinanti esclusivamente con comuni montani, e a quelli».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.35

MOSCARDELLI, Gianluca ROSSI, ORRÙ

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «iscritti nella previdenza agricola,» aggiungere le seguenti: «nonché dai produttori agricoli che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le se-

guenti: «valutati in 234,2 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.36

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992».

Conseguentemente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.37

STEFANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, CERVellini, BAROZZINO, MOLINARI, ORELLANA, DE PIN, CASALETTO, MASTRANGELI, PEPE, MUSSINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, VACCIANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati

in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno 2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63, 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

1.38

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, Eva LONGO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni per i quali il Consiglio dei Ministri, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto abbia già dichiarato lo stato di Emergenza.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.39

DONNO, BOTTICI, FATTORI, GAETTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni interessati da eventi alluvionali nell'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;»

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «219,8 milioni» e «91 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «269,8

milioni» e «151 milioni», *nonché, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2015 e a 60 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.40

DONNO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Puglia il 5 e il 6 settembre 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;»

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «219,8 milioni» e «91 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «239,8 milioni» e «121 milioni» nonché, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2015 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.41

STEFANO, DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole "quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017" con le seguenti: "quanto a 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017".

1.42

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, ZIZZA, Eva LONGO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni svantaggiati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2008 recante "Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.43

ALBANO, RUTA, FASIOLO

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i terreni agricoli coltivati ubicati nei comuni non montani o parzialmente montani, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che abbiano una pendenza media superiore al 30 per cento».

Conseguentemente:

– dopo il comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli coltivati ubicati nei comuni non montani o parzialmente montani, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che abbiano una pendenza media superiore al 30 per cento, sono esenti dal pagamento dell'IMU».

– all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "valutati in 222,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 92,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.44

RUTA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli coltivati con metodi biologici certificati».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui" con le seguenti: "valutati in 239,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 111 milioni di euro annui";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi

di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

1.45

GUERRA, Gianluca ROSSI, RICCHIUTI, GIACOBBE, MOSCARDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera *h*) del comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai applica, altresì, ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "valutati in 223,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016";

b) dopo la lettera *c*), aggiungere lo seguente: "*c-bis*) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.46

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI, ORRÙ

«Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, ai terreni agricoli coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali ricadenti nei Comuni di collina, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera *b*), inseriti nell'elenco allegato alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1993, n. 141, si applica l'aliquota IMU ridotta al 50 per cento, ferme restando le altre condizioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui" con le seguenti: "valutati in 294,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 166 milioni di euro annui";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) quanto a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) per un ammontare pari a 65 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- 2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.47

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI, ORRÙ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, ai terreni agricoli coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali ricadenti nei Comuni di collina svantaggiata, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, si applica l'aliquota IMU ridotta al 50 per cento, ferme restando le altre condizioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui" con le seguenti: "valutati in 294,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 166 milioni di euro annui";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) per un ammontare pari a 65 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- 2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.48

MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica sul 50 per cento della base imponibile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera *b*), aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica».

All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.49

STEFANO, DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica sul 50 per cento della base imponibile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1 lettera *b*), aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica».

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.50

RUTA, SAGGESE, FASIOLO, PIGNEDOLI, GATTI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera b)», inserire le seguenti: «anche nel caso in cui tali terreni non siano posseduti dai soggetti ivi indicati».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui», con le seguenti: «valutati in 259,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 131 milioni di euro annui»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1.51

SCIASCIA, PERRONE

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.52

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

Conseguentemente,

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.53

DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno

2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

1.54

DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

1.55

ORRÙ, GATTI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

1.56

ORRÙ, Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo n. 99 del 2004», aggiungere le seguenti: «, nonché piccoli coloni e compartecipanti di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «valutati in 224,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.57

RUTA, PIGNEDOLI, SAGGESE, FASIOLO, GATTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui i soggetti che concedono i terreni in comodato o in affitto non siano in possesso delle predette qualifiche di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto e anche se non siano iscritti alla previdenza agricola».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «valutati in 259,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 131 milioni di euro annui»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- 2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
- 3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.58

ZIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all'INPS e dalle figure iscritte presso la Camera di Commercio nella apposita Sezione Speciale delle imprese agricole sui terreni comunque utilizzati per fini agricoli da queste figure professionali.».

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.59

ZIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.».

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto; ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.60

ZIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione "qualità mandorleto"».

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.61

ZIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione "qualità uliveto"».

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.62

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI, ORRÙ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esenzione dall'imposta municipale propria si applica, altresì, ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a familiari in linea retta che svolgono attività di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e che siano produttori agricoli che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui» con le seguenti: «valutati in 264,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 136 milioni di euro annui»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ri-

partire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) per un ammontare pari a 35 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
 - 2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
 - 3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
-

1.63

AMIDEI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla copertura dell'onere del presente comma, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.64

ORRÙ

Al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai terreni agricoli sottoposti ad IMU con effetto dal periodo d'imposta 2014, posseduti o condotti da coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola o posseduti e condotti da titolari di pensione da attività agricola, per il primo anno, si applica l'aliquota ridotta al 50 per cento, ferme restando le altre condizioni».

1.65

ORRÙ

Al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai terreni agricoli sottoposti ad IMU con effetto dal periodo d'imposta 2014, per il primo anno si applica l'aliquota ridotta al 50 per cento, ferme restando le altre condizioni».

1.66

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992».

Conseguentemente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.67

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di eventi alluvionali verificatisi nei suddetti anni nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto».

Conseguentemente:

«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.68

RUTA, FASIOLO, SAGGESE, GATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-bis, sono aggiunti i seguenti:

"8-ter. A decorrere dall'anno 2015, ai soggetti di cui al comma 8-bis spetta una detrazione:

a) fino a 200 euro nel caso in cui l'imposta determinata ai sensi del comma 8-bis non superi i 250 euro;

b) del 70 per cento della parte di imposta determinata ai sensi del comma 8-bis tra i 251 euro e i 1.500 euro;

c) del 50 per cento della parte di imposta determinata ai sensi del comma 8-bis tra i 1.501 euro e i 2.600 euro;

d) del 40 per cento della parte di imposta determinata ai sensi del comma 8-bis tra i 2.601 euro e i 3.500 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui" con le seguenti: "valutati in 259,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 131 milioni di euro annui";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

- 2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia"».
-

1.69

RUTA, FASIOLO, SAGGESE, GATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-bis, sono aggiunti i seguenti:

"8-ter. A decorrere dall'anno 2015, ai soggetti di cui al comma 8-bis spetta una detrazione:

- a) fino a 200 euro nel caso in cui l'imposta determinata ai sensi del comma 8-bis non superi i 250 euro;
- b) del 70 per cento della parte di imposta determinata ai sensi del comma 8-bis tra i 251 euro e i 1.500 euro;
- c) del 50 per cento della parte di imposta determinata ai sensi del comma 8-bis tra i 1.501 euro e i 2.600 euro;
- d) del 40 per cento della parte di imposta determinata ai sensi del comma 8-bis tra i 2.601 euro e i 3.500 euro.

8-quater. A decorrere dall'anno 2015, per i terreni agricoli, ad esclusione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, l'imposta, come determinata ai sensi dei commi 5 e 6, è aumentata:

- a) del 10 per cento della parte di imposta compresa tra i 4.001 euro e i 5.000 euro;
 - b) del 20 per cento della parte di imposta superiore ai 5.001 euro.».
-

1.70

FATTORI, BOTTICI

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2014,» con le seguenti: «per gli anni 2014 e 2015,».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «219,8 milioni» con le seguenti: «269,8 milioni», nonché, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, al fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.71

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) Al comma 5 aggiungere in fine i seguenti periodi: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.»

1.72

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole

alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) Al comma 5 aggiungere in fine i seguenti periodi: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente', non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote"».

1.73

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) Al comma 5 aggiungere in fine i seguenti periodi: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente', non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote"».

1.74

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) Al comma 5 aggiungere in fine i seguenti periodi: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente', non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.».

1.75

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) Al comma 5 in fine aggiungere il seguente periodo: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contri-

buente', non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative."

1.76

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero essenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata."

b) *Al comma 5 in fine aggiungere il seguente periodo:* "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative,"

1.77

RUTA, PIGNEDOLI, SAGGESE, FASIOLO, GATTI

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per l'anno d'imposta 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni che ricadono nel territorio dei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri, per eventi che si siano verificati nel corso del medesimo anno».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* «valutati in 259,8 milioni di euro per l'anno 2015»;

b) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:* «c-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- 2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1.78

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata».

1.79

BOTTICI, DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Per il medesimo anno 2014», con le seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015»,».

1.80

VATTUONE, ALBANO, CALEO

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per il medesimo anno, 2014, sono esenti dal pagamento dell'Imposta municipale propria (IMU) i terreni agricoli coltivati ubicati nei Comuni per i quali sia stato dichiarato, nel medesimo anno, lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. I contribuenti che hanno già effettuato versamenti dell'IMU per l'anno 2014 relativamente ai terreni di cui al comma 4, hanno diritto al rimborso di quanto versato o alla compensazione qualora il comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.»;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Le variazioni compensative di cui al comma 8, si applicano anche nei confronti dei Comuni per i quali sia stato dichiarato, nell'anno 2014, lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono riconosciuti ai predetti Comuni fino a concorrenza dei relativi importi, e i medesimi Comuni sono autorizzati a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.»;

all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «valutati in 229,8 milioni di euro per l'anno 2015»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.81

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, DI MAGGIO, Giovanni MAURO

Sostituire il comma 5, con il seguente: «I contribuenti per l'anno 2014 non sono tenuti al versamento dell'IMU.»

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'articolo c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione

del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2.»

1.82

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, ZIZZA, Eva LONGO

Al comma 5, sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le seguenti: «30 giugno 2015».

1.83

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le seguenti: «entro il 16 giugno 2015».

1.84

GATTI, RUTA, FASIOLO, SAGGESE, ALBANO, PIGNEDOLI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le seguenti: «entro il 16 giugno 2015».

1.85

SCIASCIA, PERRONE

Al comma 5 sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le parole: «entro il 16 giugno 2015».

1.86

DI BIAGIO

All'articolo 1, comma 5, le parole: «10 febbraio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «10 maggio 2015».

1.87

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015».

1.88

DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015».

1.89

Gianluca ROSSI, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, GATTI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015».

1.90

VACCIANO, MOLINARI, DE PETRIS, BIGNAMI, SIMEONI, BENCINI, URAS, DE PIN, GAMBARO, ORELLANA, MUSSINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, CERVELLINI, BOCCHINO, CASALETTO, PEPE, MASTRANGELI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le seguenti: «entro il 31 marzo 2015».

1.91

ORRÙ, Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2015».

1.92

RUVOLO, COMPAGNONE, DI MAGGIO, SCAVONE, Giovanni MAURO, BELLOT

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le seguenti: «dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.93

COMPAGNONE, RUVOLO, DI MAGGIO, SCAVONE, Giovanni MAURO

Al comma 5, dopo le parole: «10 febbraio 2015.» aggiungere le seguenti: «Sono comunque esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un reddito da attività agricola inferiore a 15 mila euro annui».

Conseguentemente aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis) I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ul-

teriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.94

COMPAGNONE, RUVOLO, DI MAGGIO, SCAVONE, Giovanni MAURO

Al comma 5, dopo le parole: «10 febbraio 2015:» aggiungere le seguenti: «Sono comunque esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un reddito da attività agricola inferiore a 20 mila euro annui».

Conseguentemente aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis). I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.95

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, RUVOLO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 5, dopo le parole: «10 febbraio 2015» aggiungere le seguenti: «Sono comunque esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un reddito da attività agricola inferiore a 30 mila euro annui».

Conseguentemente aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis). I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.96

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 5 in fine aggiungere il seguente periodo:

«Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote».

1.97

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 te-

nendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote».

1.98

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.»

1.99

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.»

1.100

CHIAVAROLI, BIANCONI, DI GIACOMO, MARINELLO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente per i pagamenti dell'imposta avvenuti entro 60 giorni dalla predetta scadenza.»

1.101

IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta

complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015».

1.102

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014 e del decreto attuativo del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso di quanto versato o alla compensazione qualora il Comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento».

1.103

ORELLANA, VACCIANO, MOLINARI, CAMPANELLA, DE PIN, GAMBARO, CASALETTO, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, MASTRANGELI, DE PIETRO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I contribuenti che, entro il 16 giugno 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni».

1.104

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, negli allegati A e B sopprimere le parole: «e della provincia di Trento».

1.105

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Entro il 15 marzo 2015 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2015 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, nel complesso, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014.

L'acconto di cui al comma 1 verrà attribuito a ciascun comune, sulla base di un decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, tenendo conto delle modalità di riparto indicate nella lettera b) del comma 380-ter, e del comma 380-quater, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e s.m.i. e dell'esigenza di assicurare un congruo ammontare di risorse anche agli enti che sulla base di tali criteri non parteciperanno al riparto del Fondo di solidarietà in considerazione dei gettiti loro derivanti da IMU e TASI.

Entro il 15 maggio 2015, il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle trattenute da operare sull'imposta municipale propria di ciascun comune a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà 2015, in misura pari al cinquanta per cento degli importi oggetto di trattenuta, al medesimo titolo, per l'anno 2014, ai sensi del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.106

Gianluca ROSSI, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. I comuni, in deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggiore gettito Imu, risultanti dall'allegato B al presente provvedimento, sul bilancio 2014 a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale. L'accertamento convenzionale è rivisto sulla base dei dati aggiornati del gettito reale. A tal fine, è istituito un fondo di riequilibrio destinato a compensare il minor gettito. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro giugno 2015, viene disposta la compensazione per il minor gettito a favore dei comuni ed a valere sul predetto fondo di riequilibrio».

1.107

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14;

9-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.».

1.108

IL RELATORE

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Entro il 30 aprile 2015, il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, provvede alla verifica dell'andamento del gettito reale dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 maggio 2015, sono stabilite le modalità per la compensazione in favore dei Comuni che abbiano registrato un minor gettito rispetto a quello preventivato, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 9-ter;

9-ter. Ai fini di cui al comma 9-bis, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di riequilibrio, con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015;

9-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis e 9-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.109

VACCIANO, MOLINARI, DE PETRIS, BIGNAMI, SIMEONI, BENCINI, URAS, DE PIN, GAMBARO, ORELLANA, MUSSINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, CERVELLINI, BOCCINO, CASALETTO, PEPE, MASTRANGELI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di maggio 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.110

Gianluca ROSSI, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.111

VACCIANO, MOLINARI, DE PETRIS, BIGNAMI, SIMEONI, BENCINI, URAS, DE PIN, GAMBARO, ORELLANA, MUSSINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, CERVELLINI, BOCCHINO, CASALETTO, PEPE, MASTRANGELI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.112

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.113

BOTTICI, DONNO, FATTORI, GAETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una me-

metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.114

CERONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.115

CHIAVAROLI, BIANCONI, DI GIACOMO, MARINELLO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel caso in cui il gettito effettivo dell'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sia inferiore al gettito stimato nelle Tabelle allegate al presente decreto, i Comuni hanno diritto all'erogazione di un importo pari alla differenza nell'anno successivo a quello di versamento dell'imposta, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto col Ministero dell'Interno».

1.116

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14».

1.117

BOTTICI, DONNO, FATTORI, GAETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2015 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad operare una revisione dell'elenco di cui al comma 1, tenendo conto delle caratteristiche oro-idrografiche di ciascun Comune e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture presenti sui differenti terreni».

1.118

BOTTICI, DONNO, FATTORI, GAETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro il 31 dicembre 2015 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad aggiornare l'elenco di cui al comma 1 al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale».

1.0.1

TOMASELLI, FABBRI, SAGGESE, SCALIA, FISSORE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 21, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n.164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. A favore dei fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. "SIIQ") e delle SICAF aventi esplicitamente, a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimento prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione:

a) è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'esenzione si applica a condizione e fino a quando permane tale destinazione e la proprietà od altro diritto reale riguardante il bene immobile non sia trasferita a soggetti diversi da quelli indicati nel periodo precedente;

b) è introdotta l'esenzione dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto. L'esenzione si applica con riferimento ai redditi conseguiti dai sottoscrittori per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente;

c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 13, comma 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 e all'articolo 8 comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".

b) al comma 2, le parole: "il beneficio spetta nei seguenti casi", sono sostituite dalle seguenti: "i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis spettano nei seguenti casi" e alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero ceduti da altri soggetti e già oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del Testo Unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o destinati ad una completa ristrutturazione ai sensi della medesima normativa".

c) al comma 3, le parole: "la deduzione è riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti: "I Benefici di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis sono riconosciuti" e le parole: "a partire dal periodo d'imposta nel quale av-

viene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal locatore, che attesti che:", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla data di acquisto, previa allegazione all'atto di acquisto di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, da parte del locatore, che attesti che:", e la lettera e) è abrogata;

d) al comma 4, dopo le parole: "Il beneficio" sono aggiunte le seguenti: "di cui al precedente comma 1";

e) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi di quanto previsto dalla normativa precedentemente in vigore"».

1.0.2

TOMASELLI, FABBRI, SAGGESE, SCALIA, FISSORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili concessi in godimento in funzione della successiva alienazione soggetto passivo è il locatario, ovvero il cessionario nel contratto di vendita con riserva di proprietà, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"».

1.0.3

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso censite nella categoria catasta le E/1 le aree private possedute dalle aziende di trasporto di persone destinate a parcheggio, sosta e rimessaggio di autobus,".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.0.4

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica ai fini dell'applicazione per il periodo d'imposta 2014 della deducibilità del 20 per cento dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014».

Art. 2.

2.1

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Sopprimere la lettera a);

b) Alla lettera b) sostituire le parole: «quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti «quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

2.2

DONNO, BOTTICI, FATTORI, GAETTI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

sopprimere la lettera d).

2.0.1

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dell'articolo 3, comma 7, le parole: "escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014" sono soppresse;

b) l'articolo 3, comma 16 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente:

"16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dai riaccertamenti straordinari dei residui effettuati a seguito dell'attuazione del comma 7 e dagli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità risultanti dal Rendiconto 2014 e dal riaccertamento al 1° gennaio 2015 come risultante dal prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1° gennaio 2015 è ripianato in non più di 30 esercizi in quote costanti. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire e un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto".

c) il comma 17 dell'articolo 3 è soppresso;

d) al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», dopo le parole: «Nel 2016 per tutti. gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo», sono inserite le seguenti:

"Nel caso in cui, in sede di rendiconto, l'avanzo disponibile non garantisca l'integrale copertura del differenziale tra l'importo risultante nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione e lo stanziamento iscritto in sede di bilancio di previsione, tale, quota eccedente può essere ripianata in 29 anni per la quota riferita al 2015, in 28 anni per la quota riferita al 2016, in 27 anni per la quota riferita al 2017, in 26 anni per la quota riferita al 2018.

Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione».

2.0.2

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* inserire il seguente comma:

"3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità, interno degli enti locali relative all'anno 2012 o ad esercizi precedenti non si applicano qualora l'inadempienza riguardi enti locali in stato di dissesto a decorrere dall'esercizio di riferimento e la certificazione dell'inadempienza sia emersa in data successiva al 31 dicembre 2013".

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.3

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 489, lettera *e*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 gennaio 2015", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015".

2. Al comma 6-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle parole: "entro il 30 aprile".

3. Al comma 485 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "30 aprile 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".

4. Al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2014 e 2015"».

2.0.4

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni per i quali, alla data del 31 gennaio 2015, non risultino effettuate per intero le trattenute dal gettito IMU a cura della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nei casi di incapienza, impegnano sul bilancio 2014 la differenza non trattenuta tra le spese del titolo I, categoria 2 – Trasferimenti ad altri soggetti per Fondo di solidarietà comunale [nuova istituzione].

2. In deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni per i quali, alla data del 31 gennaio 2015, non risultino effettuate per intero le trattenute a valere sul Fondo di solidarietà comunale, o sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a cura del Ministero dell'interno o della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, finalizzate al recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, impegnano sul bilancio 2014 la differenza non trattenuta tra le spese del titolo I, categoria 2 – Recupero anticipazione TASI [nuova istituzione].

3. Gli impegni di spesa indicati nei precedenti commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente.».

2.0.5

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alle Città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, eventualmente determinatesi con riferimento alla verifica del rispetto del Patto di stabilità interno nell'anno 2014 da parte della rispettiva Provincia.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.6

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "Per l'anno 2014" sono sostituite da "Per ciascuno degli anni 2014 e 2015".

2. Le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro».

2.0.7

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole "per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014" con le seguenti "per effettuare pagamenti in conto capitale"».

2.0.8

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "maturati alla data del 30 giugno 2014" con le seguenti: "maturati alla data del 31 dicembre 2014"».

2.0.9

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 dopo le parole: "trenta anni dalla data del loro perfezionamento" sono aggiunte le seguenti parole: "I risparmi in conto rata derivanti dalle operazioni di cui al periodo precedente non hanno alcun vincolo di destinazione"».

2.0.10

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: "sono ridotte" sono inserite le seguenti parole: "per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, Se occupate senza titolo,";

2) alla fine del primo periodo, dopo le parole: "al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti parole: "al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente".

b) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato"».

2.0.11

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indizionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle" sono sostituite dalla seguente: "delle"».

2.0.12

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n.69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n.98 è soppresso.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.13

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono soppressi».

2.0.14

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n.69, è abrogato.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito

del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.15

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.16

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppresso».

2.0.17

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, il comma 30 è soppresso».

2.0.18

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 729-*quater* della legge 23 dicembre 2013, n.147 è sostituito dal seguente:

"I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-*bis* e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-*quater* della medesima legge, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU *standard* risultante al 30 settembre 2013, possono richiedere la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'Interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017».

2.0.19

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ovvero adottare altre misure a fronte delle riduzioni di risorse di cui al comma 8"».

2.0.20

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES"».

2.0.21

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto il seguente:

"3-ter. A decorrere dall'anno 2014, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.22

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico previsto al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno la facoltà di rinunciare al predetto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e Prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente. Il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulate. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i pre-pensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale. Il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali».

2.0.23

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, il cui saldo finanziario utile alla verifica del rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno risulti inferiore all'obiettivo programmatico assegnato, la concessione degli spazi finanziari di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 agisce anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti nell'anno 2014».

2.0.24

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della società" sono inserite le seguenti: "consorzi,"».

2.0.25

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.26

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 7, inserire, infine, il seguente periodo:

"Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco".

b) all'articolo 31, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali entro il 31 marzo 2015".

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.27

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le somme residue conseguenti, alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi euro 8 milioni sono versate, in deroga a quanto, previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.28

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre,

per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.29

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri di mutui accesi dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito

del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.30

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche, nelle zone dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015 per il triennio 2015-2017, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2; comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è esteso alle in favore delle micro, piccole e medie imprese, con unità locali ubicate nelle predette zone e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri interventi e a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di duecentomila euro. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento di cui al periodo precedente.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.31

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per l'anno 2015, per i comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, è stanziata la spesa di 30 milioni di euro, per la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle zone colpite dai predetti eventi meteorologici. I Comuni, con proprio atto devono stabilire l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le condizioni per l'accesso, ai fini dell'erogazione e dell'eventuale revoca dei contributi, unitamente alle modalità di controllo e di rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui Tabella C (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.32

CERONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

(al testo del disegno di legge di conversione)

x1.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All' articolo 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici mesi";

b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 8 ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni"».
